LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 51

Divieto della fabbricazione di tabacchi similari a quelli del monopolio nella provincia di Zara

Nella provincia di Zara e' in ogni caso vietata la fabbricazione di tabacchi lavorati che, per la denominazione o per le caratteristiche estrinseche od intrinseche, siano da considerarsi, a giudizio della Direzione generale dei monopoli di Stato, similari a quelli di produzione del monopolio italiano.

Contro il divieto e' ammesso ricorso al Ministro per le finanze che provvede definitivamente.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 29 novembre 1930 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Seconda — Monopolio del tabacco
Titolo	I — Estensione del monopolio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-51-divieto-della-fabbricazione-di-tabacchi-similari-a-quelli-del/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it